

Regione Puglia

1

ASSESSORATO /BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE

SETTORE RAGIONERIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA


UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

Atti Consiglio n. 181/A V Legislatura

Prot. n. 201P/4356/AA.SS

Bari, li 2 NOV. 1993

*Settore
Legislatura
n. 11/93*



Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Reg.le

e.p.c. All'Ass.to ai Trasporti



Loro Sedi

OGGETTO: D.d.l. "Modifiche della L.R. 8/1/92 n. 3 - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali".

Si fa riferimento al d.d.l. in oggetto precisato, per comunicare che questo Settore non ha nulla da rilevare.

IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc





2

Regione Puglia

D.D.L. N.43 DEL 28/12/1993

Modifica della l.r. n.3/1992 "disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici".

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



REGIONE PUGLIA

3

ASSESSORATO TRASPORTI

RELAZIONE

al d.d.l.: Modifiche della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali".

La legge regionale 8 gennaio 1992, n.3, pone a carico delle Province l'adozione di apposito piano di trasporto del bacino provinciale (art.6), che, oltre a costituire lo strumento attraverso il quale ciascuna Provincia esercita concretamente le funzioni attribuite in materia di trasporto pubblico locale, costituisce anche "presupposto necessario e inderogabile ... per l'attribuzione dei contributi di esercizio" corrisposti dalla Regione (art.7, comma 7).

L'art.10, lettera b), ribadisce che, per le autolinee di competenza provinciale, la corresponsione dei contributi di esercizio e' subordinata all'approvazione regionale dei piani di bacino.

A fronte dei suddetti vincoli, l'art.11, mentre (al primo comma) fissa per l'adozione dei piani provinciali il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla emanazione del D.P.G.R. (1993), al secondo comma dispone che, fino all'approvazione regionale dei predetti piani "restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti".

Quanto sopra puo' determinare, nella prevedibile eventualita' che alcune province non conseguano l'approvazione del piano di bacino entro i previsti termini, una situazione di stallo protraibile indefinitivamente, in cui nella Regione e' le Province possono esercitare la competenza amministrativa sugli autoservizi provinciali, che peraltro risultano abbisognevole di urgenti interventi ristrutturativi in relazione alla situazione generale del trasporto pubblico locale ed, in particolare, alla improporzionabile cessazione delle gestioni in affidamento precario.

Con l'allegato d.d.l. si propone pertanto, all'art.1, di integrare l'art.11 della l.r. n.3/92, prevedendo l'intervento sostitutivo della Giunta regionale, anche con l'eventuale nomina di un commissario "ad acta", nel caso di inadempienze degli Enti locali riguardanti l'adozione o l'attuazione dei piani di bacino, o comunque nelle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico.

Infine, all'art.2, si e' provveduto a completare le abrogazioni previste dall'art. 15 della l.r. n.3/92, prevedendo la soppressione di norme non piu' in armonia con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

6*

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1992, N.3
"DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI".

(Art.1)

All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3
"Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
trasporti pubblici" sono aggiunti i seguenti commi:

3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Ente
locale nell'adozione o attuazione del piano di bacino o
nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai
servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa
diffida diretta all'Ente locale perche' provveda entro breve
termine, interviene in sostituzione nelle competenze non
esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un
commissario "ad acta".

(Art.2)

L'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n.3
"Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
trasporti pubblici locali" e' cosi' modificato:

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, e 14
della legge regionale 23 giugno 1980, n.79, ~~gli articoli 6,~~
~~11 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n.13,~~ nonche'
ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione

Consiliare il 5.1.94